

previsti dalla tabella allegata al presente R. decreto legislativo, la disposizione contenuta nell' art. 4 del decreto Ministeriale 8 maggio 1927, che dà facoltà di comandare presso il Ministero delle corporazioni, per il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni, funzionari di altre Amministrazioni dello Stato in numero non superiore a cinque.

L'ammontare complessivo degli stipendi e degli assegni spettanti al personale dei ruoli organici dei servizi speciali delle Corporazioni è rimborsato all' Erario dello Stato sul fondo speciale delle corporazioni costituito dalle quote destinate allo Stato sui contributi sindacali, ai termini dell' art. 26 del R. decreto 1^o luglio 1926, n. 1130.

Il presente R. decreto legislativo andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

c) Conferimento alle Sezioni e Sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, delle attribuzioni e dei poteri propri delle Corporazioni contemplati nell'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Decreto Ministeriale 27 gennaio 1931 (Gazzetta Ufficiale, 20 febbraio 1931, n. 42).

Le attribuzioni e i poteri propri delle Corporazioni contemplati dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sono, a norma dell'art. 13 della legge 20 marzo 1930, n. 206, conferiti alle Sezioni e Sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, in confronto dei corrispondenti rami di produzione o di categorie di imprese che vi appartengono.

Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, di cui all'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, continuano ad essere esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni, per mezzo del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

6) Erledigung der bisher zur Zuständigkeit des deutsch-italienischen Gemischten Schiedsgerichts gehörenden Streitigkeiten.

Definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

R. decreto-legge 4 dic. 1930, n. 1687 (Gazzetta Ufficiale, 3 gennaio 1931, n. 2).

Visto il R. decreto 5 maggio 1930, n. 815, con cui venne approvato e reso esecutivo l'accordo fra l'Italia e la Germania sottoscritto all'Aja il 20 genn. 1930 per la sistemazione definitiva delle questioni insolute di cui alla parte X del Trattato di Versaglia; vista la legge 31 genn. 1926, n. 100; ritenuta la necessità ed urgenza di prendere provvedimenti a favore dei cittadini italiani che presentarono reclami per risarcimento di danni innanzi al soppresso Tribunale arbitrale misto italo-germanico

ed innanzi all'arbitro istituito ai sensi del paragrafo 4 della sezione IV della parte X del Trattato di Versaglia, che è venuto a cessare dalle funzioni in forza del precitato accordo fra l'Italia e la Germania; ritenuta, altresì la necessità ed urgenza di stabilire norme per la risoluzione delle vertenze relative a crediti denunciati dall'Ufficio germanico all'Ufficio italiano di verifica e compensazione o viceversa, non ancora definite tra gli Uffici stessi o rimaste indecise innanzi al soppresso Tribunale arbitrale misto italo-germanico; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto; abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E' data facoltà al ministro per le finanze di disporre la concessione di equi indennizzi a tacitazione dei reclami dei cittadini italiani per risarcimento di danni rimasti indecisi innanzi al soppresso Tribunale arbitrale misto italo-germanico e innanzi all'arbitro istituito ai sensi del paragrafo 4 della sezione IV della parte X del Trattato di Versaglia.

Una commissione nominata dal ministro per le finanze proporrà le somme che, a seconda dei casi discrezionalmente valutati, siano da concedere ai singoli reclamanti, avendo riguardo alle disponibilità del fondo su cui la spesa dovrà gravare.

La commissione sarà composta di sette membri; cioè: i due giudici arbitri italiani ai Tribunali arbitrali misti creati in virtù dei trattati di pace, il vice avvocato generale erariale, un consigliere di Stato, un consigliere della Corte dei conti, un funzionario del ministero degli affari esteri, un direttore generale del ministero delle finanze.

Alla commissione potranno essere aggregati membri supplenti scelti tra i magistrati ed i funzionari già addetti ai soppressi Tribunali arbitrali misti.

La presidenza della commissione spetterà al membro più anziano tra quelli di grado gerarchico più elevato.

Le proposte della commissione saranno presentate al ministro per le finanze a mezzo dell'ufficio stralcio di cui agli articoli seguenti per la sua approvazione, ed i pagamenti saranno effettuati a carico e nei limiti del fondo disponibile del conto corrente aperto presso il Tesoro a norma del regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962.

Art. 2. L'Ufficio di verifica e compensazione italiano istituito in base agli articoli 296 e 297 del Trattato di pace di Versaglia, è soppresso dal giorno di entrata in vigore di questo decreto.

Gli affari dell'Ufficio di verifica e compensazione italiano previsti nel detto trattato di pace, nonchè gli altri compiti derivanti da convenzioni internazionali, in ordine agli affari stessi, passano all'Ufficio stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace a cui l'Ufficio di verifica è aggregato a mente del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555.

Le disposizioni sinora vigenti circa la gestione finanziaria dell'Ufficio di verifica e compensazione si applicano per gli affari di cui sopra all'Ufficio stralcio e la rappresentanza di questo spetta al ministro per le finanze.

Art. 3. Per i crediti denunciati dall'Ufficio germanico all'Ufficio italiano di verifica e compensazione o viceversa, che hanno formato oggetto di contestazioni non ancora definite tra i due Uffici o che hanno dato luogo a ricorsi rimasti indecisi innanzi al soppresso Tribunale arbitrale misto italo-germanico, l'Ufficio stralcio di cui al precedente art. 2 è sostituito, a tutti gli effetti, ai creditori o debitori germanici ed all'Ufficio germanico di verifica e compensazione di fronte ai debitori o creditori italiani.

La decisione delle controversie sarà esclusivamente di competenza dell'autorità giudiziaria di Roma; tuttavia l'azione giudiziaria non sarà procedibile se prima non sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi alla commissione indicata nel precedente art. 1.

La domanda di conciliazione dovrà essere presentata alla commissione dalla parte creditrice entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto.

I crediti per i quali non sia presentata tale domanda entro l'ora detto termine, saranno considerati come rinunciati.

La commissione inviterà le parti a mettersi d'accordo per la conciliazione della vertenza. Non riuscendo il tentativo di accordo, la commissione dichiarerà, mediante verbale, quale potrebbe essere a suo avviso, un'equa soluzione della divergenza.

Il verbale sarà notificato alle parti e la proposta conciliativa s'intenderà accettata dal creditore ove questi non promuova la azione giudiziaria entro i 60 giorni dalla notificazione, e dal debitore ove questi non notifichi al creditore, entro lo stesso termine, che non intende accettarla. In questo ultimo caso l'azione davanti l'autorità giudiziaria dovrà essere proposta nei 60 giorni successivi a tale notificazione.

Art. 4. L'Ufficio stralcio provvederà alla riscossione ed al pagamento delle somme che per effetto delle precedenti disposizioni risultino da riscuotere o da erogare avvalendosi per le riscossioni, quando del caso, della procedura coattiva vigente per la riscossione delle imposte dirette, giusta la facoltà concessa con l'art. 13 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695.

L'Ufficio stralcio provvederà altresì alle spese di funzionamento della Commissione indicata nell'art. 1. A tal fine gli saranno devoluti i depositi relativi a reclami per risarcimento di danni costituiti presso il soppresso Tribunale arbitrale misto italo-germanico e presso l'arbitro sovraindicato.

I depositi suddetti, tuttavia, saranno restituiti agli interessati che dichiarino di rinunciare al loro reclamo.

L'Ufficio stralcio potrà inoltre effettuare allo stesso scopo una ritenuta nella misura che sarà fissata dal ministro per le finanze sui pagamenti da eseguire ai sensi dello art. 1 e su quelli relativi a crediti italiani regolati mediante conciliazione.

Art. 5. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.